

Separazione consensuale, donazioni e assegno divorzile

Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 30 aprile 2014 n. 9498 (Pres. Bernabai, rel. Dogliotti)

ASSEGNO DIVORZILE – DISPARITÀ REDDITI CONIUGI – RILEVANZA DELLE DONAZIONI DA PARTE DEL CONIUGE CON MAGGIOR REDDITO – RILEVANZA – SUSSISTE

L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. La suddetta disparità, tuttavia, può ritenersi venga meno dove il coniuge titolare di maggior reddito abbia versato al coniuge una cospicua somma di denaro.

ASSEGNO DIVORZILE – ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE – DICHIARAZIONE DEI CONIUGI DI ESSERE AUTOSUFFICIENTI – RILEVANZA – SUSSISTE

Ai fini dell'assegno divorzile, è rilevante il fatto che, in sede di separazione consensuale, entrambi i coniugi si siano dichiarati autosufficienti economicamente

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Osserva

In un procedimento di divorzio, tra B.M. e R.A., la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza in data 13/05/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, escludeva l'assegno in favore della moglie.

Ricorre per cassazione la B..

Resiste con controricorso il marito.

Non si ravvisano violazioni di legge.

Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010).

In sostanza la ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.

Il giudice a quo analizza la posizione della moglie e ritiene che la quota ereditaria di immobile, appartenente alla famiglia del marito, liquidata dal marito stesso, con versamento a lei di una cospicua somma, può compensare le eventuali diminuzioni, peraltro non provate, di reddito della moglie (in sede di separazione consensuale, del resto, entrambi i coniugi avevano dichiarato di essere autosufficienti economicamente).

Quanto alla malattia della moglie, il giudice a quo ritiene che dalla documentazione emerga un sostanziale ristabilimento, e quindi l'assenza di ogni ricaduta sulla produzione del reddito della moglie stessa.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 2.000,00 di cui €. 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.